

Originale



DELIBERAZIONE N. 57 del 29/12/2018

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Straordinaria**- seduta Pubblica di I^a convocazione.

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **2018** il giorno **29** del mese di **Dicembre** alle ore **09.30** in CARPINETI, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Borghi Tiziano	Sindaco	SI
Rossi Enrico	Consigliere	SI
Roffi Luciano	Consigliere	A DIMISSIONARIO
Ruggi Marco	Consigliere	AG
Giovani Matteo	Consigliere	AG
Campani Gianfranco	Consigliere	SI
Costetti Mirco	Consigliere	SI
Costi Enrica	Consigliere	SI
Pantani Serena	Consigliere	AG
Baldelli Stefano	Consigliere	SI
Annigoni Davide	Consigliere	SI
Bertoni Paola	Consigliere	AG
Margini Debora	Consigliere	SI

È assente l'Assessore esterno Monica Comastri

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosce la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Costi Enrica - Annigoni Davide - Rossi Enrico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopracitata, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 702, della medesima legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 sopra citato attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che contiene diverse disposizioni in materia di I.M.U, in particolare:

- l'art. 1, c. 13, lettera a), stabilisce che sono esenti dall' I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'art. 1, c. 10, prevede che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1, c. 53, prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;
- l'art. 1, c. 21, stabilisce che a decorrere dal 01 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la

qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

PRESO atto che:

- a) l'art. 13, comma 6, del d.l. 201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- a) l'art. 13, comma 7, del d.l. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- b) l'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- d) l'art. 2, comma 2, del d.l. 30 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che, a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRESO atto che:

- l'art.1, comma 380, lettera f), della legge 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- l'art.1, comma 380, lettera g), della legge 228/2012 dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28 marzo 2013 precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità sopra citata, i comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono intervenire solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76, mentre si deve ritenere preclusa la possibilità di ridurla; la risoluzione precisa, altresì, che nel caso in cui il Comune deliberi, per questa categoria di fabbricati, un'aliquota superiore, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del d.lgs. 23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

DATO atto che l'art.13, comma 6, del d.l. 201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, e che

pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: *"... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis..."*;

PRESO atto:

- del dettato dell'art.27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta municipale propria, stabilite per l'anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2018;

RITENUTO opportuno confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del d.l. 201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2018 di seguito riepilogata per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO atto che l'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 sopracitato dispone che:

- a) a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti

esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

- a) il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- b) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- c) il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 446/1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997;

RICHIAMATI:

- a) l'art. 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione per la pubblicazione entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- a) la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. 446 del 1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. 201/2011;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della imposta municipale propria;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON LA SEGUENTE votazione espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N. 8
VOTANTI	N. 5
FAVOREVOLI	N. 5
ASTENUTI	N. 3 (Baldelli, Annigoni, Magini)
CONTRARI	N. /

D E L I B E R A

DI CONFERMARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria, stabilite per l'anno 2018:

<u>0,50 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</u> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<u>0,76 per cento</u>	<u>ALIQUOTA AGEVOLATA PER:</u> <u>ALTRI IMMOBILI di categoria:</u> C/1 Negozi e botteghe C/3 Laboratori per arti e mestieri D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale

<u>0,80 per cento</u>	IMMOBILI DI CATEGORIA: A/10 B
<u>0,80 per cento</u>	Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unita esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2019 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza
<u>0,96 per cento</u>	ALiquota Ordinaria per: ALTRI IMMOBILI ABITATIVI Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate e a quelle che rimangono vuote o a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2). AREE FABBRICABILI TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTEMENTE ELENCATI

DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;

DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

SINDACO

Metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

5 favorevoli, 3 astenuti.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, lì 16/01/2019

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la suestesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune (www.comune.carpinetti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 16/01/2019 al 30/01/2019
- è divenuta esecutiva il giorno 26/01/2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpinetti, lì